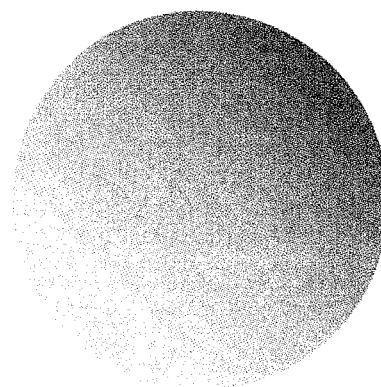
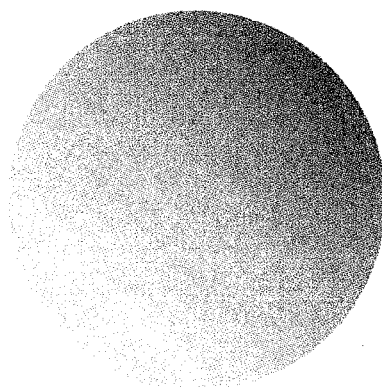
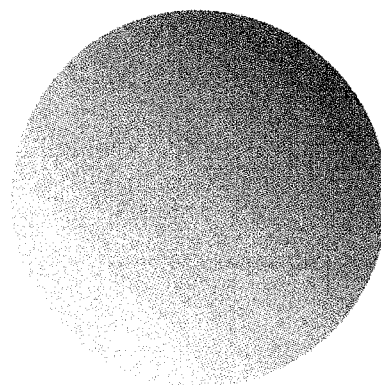
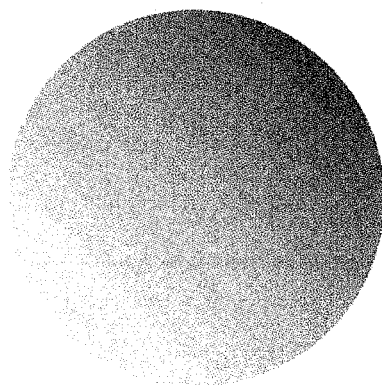
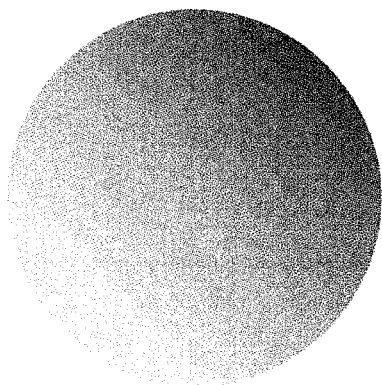
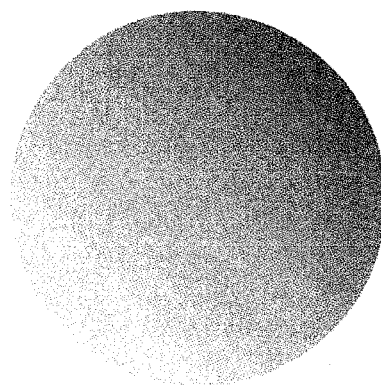
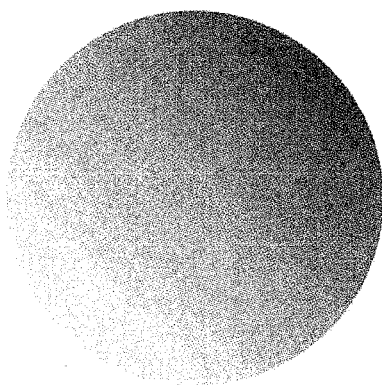
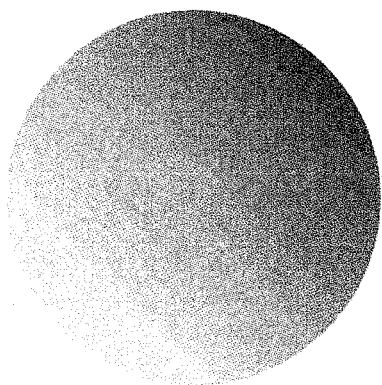




Polizza di Assicurazione Responsabilit  Civile dei quadri superiori delle
imprese aderenti al Fasdapi

FASDAPI - Fondo di Assistenza e Solidariet  per i Dirigenti di Aziende
della piccola e media industria

920B1406



Welcome to Zurich

Thank you for taking your insurance out with us and welcome to Zurich Global Corporate Italy

As part of Zurich Financial Services Group, one of the world's largest insurance and financial services providers, we are able to provide innovative insurance solutions, products and services tailored to customers' domestic and international needs through a global integrated platform.

Our global network enables us to operate across national, regional and functional boundaries. We provide our customers with the benefit of our international expertise and detailed local knowledge.

At Zurich we believe in working closely with our customers and look forward to continue working with you.

www.zurich.com/corporatebusiness

**Polizza di Assicurazione
Responsabilit  Civile dei
quadri superiori delle
imprese aderenti al
Fasdapi**



Zurich Insurance plc
Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda
Capitale sociale EUR 125.000.000 i.v.
Registro del Commercio di Dublino n. 13460
Sottoposta alla vigilanza della Central Bank of Ireland
Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 - MILANO
Telefono +39.02.59661 - Fax +39.02.59662603
Iscritta all'Albo Imprese ISVAP (Elenco I) al n. 1.00066 in data 3/1/08
C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968
Rappresentante Generale per l'Italia: C. Candia
www.zurich.it



RVC UNITA'	COMP.	NUMERO POLIZZA	NUM. APPENDICE	COP. PROV.	RAMO	RISC.	COD. SBU.	SBU/INTERMEDIARIO ASSICURATIVO	COD. INTERM.
C1	P	920B1406			04	90	920	BROKING ITALIA SPA	SDQ

CONTRAENTE

FASDAP - Fondo di Assistenza e Solidariet  per i Dirigenti di
Aziende della piccola e media industria

RISCHI COMUNI

CODICE FISCALE/P.IVA
97130710581

VIA, NUMERO CIVICO
Via Nazionale, 66

C.A.P.
00184 LOCALITA'
Roma

DOCUMENTO EMESSO IL
13 06 2011

DECORRENZA E DURATA DEL DOCUMENTO - MODO DI PAGAMENTO DEL PREMIO

DALLE ORE 0 DEL	ALLE ORE 0 DEL	DURATA	DISDETTA	RATEAZIONE	SCADENZA RATE IL
01 06 2011	01 01 2013	01 07 000 Anni Mesi Giorni	SOD Mesi	Annuale Annuale/Semestrale, Etc	01/01 Di ogni anno

PREMIO DA PAGARE (EUR) - NOSTRA QUOTA (al netto dell'eventuale rimborso)

	PREMIO NETTO	ACCESSORI	IMPONIBILE	IMPOSTE	TOTALE EUR	TOTALE
Premio sino al 01/01/2012	125,25	0,00	125,25	27,87	153,12	
Rate Successive	214,72	0,00	214,72	47,78	262,50	

PREMIO DA PAGARE (EUR) - AL 100%

	PREMIO NETTO	ACCESSORI	IMPONIBILE	IMPOSTE	TOTALE EUR	TOTALE
Premio sino al 01/01/2012	167,00	0,00	167,00	37,16	204,16	
Rate Successive	286,30	0,00	286,30	63,70	350,00	

COASSICURAZIONE E DELEGA

L'assicurazione   ripartita per quote fra le Compagnie indicate in riparto, e ciascuna di esse   tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilit  solidale. Le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta del contratto devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Compagnia all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria.

Per tutte le altre comunicazioni inerenti il contratto esse potranno essere eseguite tramite l'intermediario assicurativo, cui l'Assicurato ha conferito il mandato, ma esse esprimeranno effetto solo e dal momento in cui la Compagnia Delegataria, venutane a conoscenza, vi aderir  espressamente confermandone l'efficacia contrattuale. Ogni modificazione dell'assicurazione che comporti variazione scritta del contratto sar  considerata operante a condizione che l'intermediario assicurativo abbia ottenuto il consenso da ciascuna della Compagnie Coassicuratrici.

L'impegno di tutte le Compagnie Coassicuratrici risulta dal documento contrattuale firmato da ciascuna di esse oppure dall' "Estratto Unico" firmato dalla Compagnia Delegataria a nome e per conto delle Coassicuratrici stesse.

Il Contraente o la Societ  di Intermediazione sua mandataria provveder  al versamento pro quota dei premi o degli importi comunque dovuti in dipendenza del contratto ad ogni singola Coassicuratrice contro rilascio delle relative quietanze, restando esplicitamente esclusa ogni e qualsiasi responsabilit  solidale tra le Compagnie del riparto.

RIPARTO

N.	COMPAGNIA	COD.	QUOTA %	N.	COMPAGNIA	COD.	QUOTA %
1	Zurich Insurance plc	864	75,00	7			
2	Chubb Insurance Company	303	25,00	8			
3				9			
4				10			
5				11			
6				12			

CODICI STATISTICI

V.I.P. POL. N.	FAC. GROUP	RISK NAME

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

Zurich Insurance plc
Rappresentanza Generale per l'Italia

PERFEZIONAMENTO

L'importo di Eur		a saldo del "premio sino al" � stato incassato oggi				L'ESATTORE	
						L'INCASSO E' STATO EFFETTUATO DA	
REGISTRATO SUL FOGLIO CASSA N.		DEL				L'INTERMEDIARIO ASSICURATIVO	



Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile dei QUADRI SUPERIORI

La copertura assicurativa è prestata nella forma "*Claims made*"

Indice

INDICE	Pagina 4
SCHEDA	Pagina 6
SEZIONE 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	Pagina 8
SEZIONE 2 DEFINIZIONI	Pagina 8
SEZIONE 3 ESTENSIONI	Pagina 11
3.1 Periodo di garanzia postuma	
3.2 Stato coniugale	
3.3 Eredi, Tutore e Curatore	
3.4 Non Applicabile	
3.5 Inquinamento	
3.6 Controversie di lavoro	
3.7 Non Applicabile	
3.8 Costi per indagini ed esami	
3.9 Spese di pubblicità	
SEZIONE 4 SPESE LEGALI, GESTIONE DELLA LITE E RIPARTIZIONE	Pagina 13
SEZIONE 5 ASSUNZIONE E CESSAZIONE QUADRI SUPERIORI DURANTE IL PERIODO DI ASSICURAZIONE	Pagina 14
SEZIONE 6 FRANCHIGIA E SCOPERTO	Pagina 14





SEZIONE 7 MASSIMALE (PER TUTTE LE PERDITE PECUNIARIE, INCLUSI
I COSTI PER INDAGINI ED ESAMI E LE SPESE LEGALI
ECCEDENTI I LIMITI PREVISTI DALL'ART.1917, COMMA 3
DEL CODICE CIVILE ITALIANO

Pagina 15

SEZIONE 8 MODIFICA NEL CONTROLLO
ED OFFERTA PUBBLICA DI VALORI MOBILIARI

Pagina 15

SEZIONE 9 ESCLUSIONI

Pagina 16

SEZIONE 10 CONDIZIONI

Pagina 17



SCHEDA

Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile dei QUADRI SUPERIORI

La copertura assicurativa è prestata nella forma "Claims made"

LA COPERTURA ASSICURATIVA OPERA PER LE RICHIESTE DI RISARCIMENTO RICEVUTE PER LA PRIMA VOLTA DALL'ASSICURATO E COMUNICATE PER ISCRITTO ALL'ASSICURATORE DURANTE IL PERIODO DI ASSICURAZIONE O L'EVENTUALE PERIODO DI GARANZIA POSTUMA A CONDIZIONE CHE LE STESSE SI RIFERISCANO AD ATTI ILLECITI CHE NON SIANO GIÀ STATI DENUNCIATI IN PRECEDENZA AD UN ALTRO ASSICURATORE E COMUNQUE NON NOTI AL TEMPO DELLA STIPULAZIONE. IL MASSIMALE COSTITUISCE L'IMPORTO MASSIMO CHE L'ASSICURATORE SARÀ TENUTO A PAGARE PER CAPITALE, INTERESSI E SPESE, SALVO QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 1917, COMMA 3 DEL CODICE CIVILE ITALIANO.

Tutti i termini riportati in **grassetto** rivestono specifici significati negoziali identificati nella Scheda e nella Sezione 2 Definizioni, con la esclusione di ogni altra e diversa interpretazione.

La Scheda, la Polizza, i loro allegati e le loro appendici costituiscono parte integrante del contratto di assicurazione stipulato tra la **Contraente** e l'**Assicuratore**.

Polizza numero: 920B1406

Punto 1 **Contraente:** **FASDAPI** - Fondo di Assistenza e Solidarietà per i Quadri superiori di Azienda della piccola e media industria

Sede: Via Nazionale, 66
Roma - 00184

CF 97130710581

Punto 2: **Periodo di assicurazione**

Dalle ore 00.00 del 01/06/2011
Alle ore 00.00 del 01/01/2013
Primo quietanzamento 01/01/2012

Punto 3: **Massimale:**

Massimale aggregato annuo per Quadro Superiore: € 800.000,00
Massimale aggregato annuo per tutti i Quadri superiori che fanno parte di un'unica **Impresa Aderente**: € 12.000.000,00
Massimale aggregato annuo per la **Contraente** FASDAPI: € 200.000.000,00

In aggregato per tutte le **Perdite patrimoniali** derivanti dalle **Richieste di risarcimento** coperte dalle garanzie di cui alla presente Polizza, ivi incluse le **Spese Legali**, i **Costi per indagini ed esami** e le **Spese di pubblicità**, salvo quanto previsto dall'art. 1917 del codice civile italiano.

Punto 4

- (a) **Sottolimito per Spese legali** relative ad **Inquinamento**: EUR 50.000,00
In aggregato per tutte le **Spese legali** coperte dalla garanzia di cui al Paragrafo 3.5.3 della presente Polizza
- (b) **Sottolimito per Costi per indagini ed esami**: € 50.000,00
In aggregato per tutti i **Costi per indagini ed esami** coperti dalla garanzia di cui al Paragrafo 3.8 della presente Polizza
- (c) **Sottolimito per Spese di pubblicità**: EUR 50.000,00
In aggregato per tutte le **Spese di pubblicità** coperte dalla garanzia di cui al Paragrafo 3.9 della presente Polizza





- Punto 5 **Non Applicabile**
- Punto 6 **Non Applicabile**
- Punto 7 **Non Applicabile**
- Punto 8: Data di continuità per ogni singolo Assicurato: dalla data di decorrenza del singolo assicurato
- Punto 9 **Non Applicabile**
- Punto 10 **Non Applicabile**
- Punto 11 Il premio annuo per singolo **Assicurato** si intende:
Premio imponibile: EUR 286,30
Imposte (22.25%): EUR 63,70
Premio lordo: EUR 350,00
- Punto 12 Premio addizionale per il **Periodo di garanzia postuma**:
72 mesi: 150% dell'ultimo premio imponibile pagato, oltre alle imposte
- Punto 13 Le **Richieste di risarcimento** e le circostanze rilevanti ai fini della presente Polizza dovranno essere comunicate per iscritto a:
Financial Lines Claims Department
Zurich Insurance plc – Rappresentanza Generale per l'Italia
Via Benigno Crespi, 23
20159 Milano
- Punto 14 **Assicuratore:** Zurich Insurance plc – Rappresentanza Generale per l'Italia
- Punto 15 Il FASDAPI trasmetterà all'**Assicuratore** apposito elenco con indicazione della ragione sociale delle **Imprese Aderenti**, i nomi degli **Assicurati** ed il premio complessivo della prima annualità.
Tale elenco dovrà pervenire all'**Assicuratore** con le seguenti modalità:
1. entro il 30/09/2011 verrà rilasciato l'elenco degli **Assicurati** che aderiscono alla copertura entro il 1° giugno 2011;
2. entro il 31/12/2011 verrà rilasciato l'elenco degli **Assicurati** che aderiscono alla copertura successivamente al 1° giugno 2011 ed entro il 31/12/2011;
3. entro il 31/03/2012 verrà rilasciato l'elenco degli **Assicurati** che rinnovano la copertura al 01/01/2012;
4. entro il 30/09/2012 verrà rilasciato l'elenco degli **Assicurati** che aderiscono alla copertura dopo il 01/01/2012 ed entro il 30/06/2012;
5. entro il 31/12/2012 verrà rilasciato l'elenco degli **Assicurati** che aderiscono alla copertura successivamente al 30/06/2012 ed entro il 31/12/2012.
Per i rinnovi degli anni successivi varranno le stesse scadenze di trasmissione dati di cui ai punti 3, 4 e 5.
Nel caso in cui l'elenco degli **Assicurati** non sia stato ancora fornito o l'**Assicurato** non sia ancora presente su tali elenchi, in presenza di **richiesta di risarcimento**, l'**Assicuratore** potrà richiedere al Fasdapi la documentazione contabile/bancaria attestante la data di versamento del relativo premio, da parte dell'Impresa Aderente di appartenenza, ai fini della copertura assicurativa.
- Punto 16 Territorialità: Mondo intero escluso USA e Canada

LA CONTRAENTE

ZURICH INSURANCE PLC
Rappresentanza Generale per l'Italia

Chubb Insurance Company of Europe SE





Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile dei QUADRI SUPERIORI

La copertura assicurativa è prestata nella forma “*Claims made*”

SEZIONE 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Tutte le garanzie assicurative di cui alla presente Polizza sono prestate unicamente con riguardo alle **Richieste di risarcimento** presentate per la prima volta da terzi nei confronti dell'**Assicurato** durante il **Periodo di assicurazione** o durante l'eventuale **Periodo di garanzia postuma** e tempestivamente comunicate per iscritto all'**Assicuratore** (assicurazione in forma *claims made*).

A fronte del pagamento del premio, l'**Assicuratore**, nei limiti ed alle condizioni previsti dalla presente Polizza:

- 1.1 si obbliga a tenere indenne gli **Assicurati** da qualunque **Perdita patrimoniale** sopportata in conseguenza di una **Richiesta di risarcimento** presentata da terzi nei loro confronti per qualsiasi **Atto illecito**
- 1.2 si obbliga a tenere indenne la **Società**, nei limiti dell'indennizzo da questa corrisposto all'**Assicurato**, da qualunque **Perdita patrimoniale** sopportata in conseguenza di una **Richiesta di risarcimento** presentata da terzi nei confronti di un **Assicurato** per qualsiasi **Atto illecito**

Ai sensi dell'art. 1917, comma 3 del codice civile italiano, le spese per resistere all'azione del terzo danneggiato contro l'**Assicurato** sono a carico dell'**Assicuratore** nei limiti del 25% del **Massimale**, in aggiunta ad esso.

SEZIONE 2 - DEFINIZIONI

I termini elencati nella presente Sezione e riportati in **grassetto** nella Polizza e negli altri documenti contrattuali hanno il seguente significato convenzionale, con esclusione di ogni altra e diversa interpretazione:

2.1 **Non Applicabile**

2.2 **Non Applicabile**

2.3 **Non Applicabile**

2.4 **Assicurato**: qualsiasi **Dipendente** della **Società** che ricopra, abbia ricoperto o ricoprirà la posizione di **Quadro superiore** presso l'**impresa Aderente** a FASDAPI

La definizione di **Assicurato** non comprende gli agenti, gli appaltatori, i consulenti legali ed altri consulenti esterni, i revisori esterni, i liquidatori giudiziari, i commissari o amministratori straordinari, né i curatori fallimentari della **Società**.

2.4 (bis) **Assicuratore**: Zurich Insurance Plc

2.5 **Atto illecito**: qualsiasi effettivo o presunto inadempimento per colpa, anche grave, dei doveri imposti dalla legge e dallo statuto, nonché qualsiasi altra condotta illecita in ipotesi tenuta da:

2.5.1 qualsiasi **Assicurato** nell'esercizio delle rispettive funzioni per conto della **Società**;





- 2.6 **Costi di bonifica ambientale:** spese (ivi incluse, a titolo esemplificativo ma non limitativo, le parcelle dei professionisti e degli avvocati) sostenute per controllare, monitorare, bonificare, rimuovere, contenere, trattare, neutralizzare, o stimare gli effetti di **Sostanze inquinanti**.
- 2.7 **Costi per indagini ed esami:** quale componente delle **Perdite patrimoniali**, rappresentano le spese, i diritti e gli onorari (fatta eccezione per la remunerazione degli **Assicurati** o **Dipendenti** della **Società**, per il costo del loro tempo, nonché per qualsiasi costo interno della **Società**), sostenuti con il preventivo consenso scritto dell'**Assicuratore** (consenso che sarà prestato previa verifica di congruità a seguito della presentazione di un preventivo), da parte o per conto di qualsiasi **Assicurato** e direttamente correlati alla preparazione e/o partecipazione di tale **Assicurato** ad un'inchiesta, indagine o verifica ufficiale secondo quanto previsto dal Paragrafo 3.8 della presente Polizza.
- 2.8 **Danni a cose:** perdita, distruzione o danneggiamento di qualunque bene materiale dovuto a qualsiasi causa, ivi inclusa la sua perdita d'uso.
- 2.9 **Danni a persone:** stress emotivo o mentale, lesione alla integrità psicofisica, infortunio, malattia o morte di qualsiasi persona fisica, ivi inclusi tutti i danni consequenziali.
- 2.10 **Dipendente:** qualsiasi persona fisica legata alla **Società** da un contratto di lavoro subordinato a titolo oneroso.
- 2.11 **Non Applicabile**
- 2.12 **Non Applicabile**
- 2.13 **Inquinamento:**
- 2.13.1 l'effettiva o presunta produzione, trasporto, spargimento, emissione, dispersione, rilascio, fuga, trattamento, stoccaggio o smaltimento di **Sostanze inquinanti**; o,
 - 2.13.2 qualsiasi disposizione normativa, ordine o richiesta dell'autorità competente che imponga di esaminare, analizzare, contenere, bonificare, rimuovere, limitare, o neutralizzare qualsiasi **Sostanza inquinante**, nonché qualsiasi azione intrapresa a tal fine in via autonoma, ovvero in previsione od in ottemperanza di tali disposizioni, ordini o richieste.
- 2.14 **Massimale:** la somma indicata al Punto 3 della Scheda la quale costituisce l'importo massimo che l'**Assicuratore** sarà tenuto a pagare in forza della presente Polizza per capitale, interessi e spese in relazione a tutte le **Richieste di risarcimento** ed a tutti gli **Assicurati** durante il **Periodo di assicurazione** (c.d. massimale aggregato), salvo quanto previsto dall'articolo 1917, comma 3 del codice civile italiano .
- 2.15 **Non Applicabile**
- 2.16 **Perdita patrimoniale:**
- 2.16.1 danni (inclusi gli interessi antecedenti e successivi alla sentenza, nonché le spese legali della controparte così come liquidate in sentenza) che qualsiasi **Assicurato** è obbligato a pagare a terzi, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge.
 - 2.16.2 **Spese legali** eccedenti il limite previsto dall'articolo 1917, comma 3 del codice civile italiano.
 - 2.16.3 **Costi per indagini ed esami.**

La definizione di **Perdita patrimoniale** non comprende le tasse, le imposte, i contributi previdenziali, le sanzioni di qualsiasi natura (civile, penale, amministrativa, fiscale), i danni punitivi, multipli o esemplari, né i **Costi di bonifica ambientale**. Sono parimenti escluse dalla definizione di **Perdita patrimoniale** e, pertanto, escluse dalle garanzie offerte con la presente Polizza, tutte le altre voci non assicurabili ai sensi della legge applicabile al contratto.





Fermo quanto sopra, con riferimento alle **Richieste di risarcimento** diverse dalle **Richieste di risarcimento relative a controversie di lavoro**, la definizione di **Perdita patrimoniale** comprende i danni punitivi, multipli o esemplari, ove la loro risarcibilità sia considerata ammissibile in base alla legge applicabile alla **Richiesta di risarcimento**.

- 2.17 **Periodo di garanzia postuma:** il periodo di garanzia postuma specificato ai Paragrafi 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.4 della presente Polizza.
- 2.18 **Non Applicabile**
- 2.19 **Non Applicabile**
- 2.20 **Richiesta di risarcimento:**
- 2.20.1 qualsiasi richiesta di risarcimento del danno formulata per iscritto da un terzo; o,
 - 2.20.2 qualsiasi comunicazione scritta della pendenza di un procedimento penale; o
 - 2.20.3 qualsiasi comunicazione scritta della pendenza di un procedimento arbitrale o di un procedimento di mediazione o conciliazione; o
 - 2.20.4 qualsiasi formulazione di un addebito o equivalente comunicazione dell'avvio di un procedimento amministrativo o regolamentare nei confronti di un **Assicurato**; o
 - 2.20.5 qualsiasi indagine, ispezione, o investigazione penale, amministrativa o regolamentare intrapresa da qualsiasi competente autorità pubblica nei confronti di un **Assicurato** non appena tale **Assicurato** viene formalmente identificato per iscritto dall'autorità competente quale persona nei cui confronti può essere intrapreso un procedimento penale, amministrativo o regolamentare;
Le indagini, ispezioni, o investigazioni di cui al Paragrafo 2.20.5 si considerano intraprese nel momento in cui l'**Assicurato** è stato per la prima volta identificato dalla competente autorità o ha ricevuto comunicazione dell'avvio di tali indagini, ispezioni, o investigazioni; o,
 - 2.20.6 qualsiasi comunicazione diretta ad interrompere il termine di prescrizione in corso con riferimento al preteso diritto di ottenere il risarcimento del danno.

La definizione di **Richiesta di risarcimento** comprende le **Richieste di risarcimento relative a controversie di lavoro**.

- 2.21 **Richiesta di risarcimento relativa a controversie di lavoro:** qualsiasi **Richiesta di risarcimento** (compresi procedimenti, ispezioni, addebiti mossi da e/o presentati alla Direzione Provinciale del Lavoro o alle competenti autorità in altre giurisdizioni) promossa o continuata da, o per conto di qualsiasi passato, presente, futuro o aspirante **Dipendente** della **Società** nei confronti di qualsiasi **Assicurato**, fondata su qualsiasi effettivo o contestato: licenziamento ingiustificato, illegittimo, discriminatorio o ingiurioso, qualsiasi forma di illecita discriminazione relativa al rapporto di lavoro, molestia sul luogo di lavoro, *mobbing*, illecita mancata promozione, erronea comminazione di provvedimenti disciplinari, ingiusta privazione di opportunità di carriera, valutazione negligente, violazione della *privacy*.
- 2.22 **Non Applicabile**
- 2.23 **Non Applicabile**
- 2.24 **Non Applicabile**
- 2.25 **Non Applicabile**
- 2.26 **Società: Impresa Aderente a FASDAPI**





- 2.28 **Sostanza inquinante:** qualsiasi elemento irritante o contaminante solido, liquido, gassoso o termico, ivi inclusi i fumi e le esalazioni, i vapori, gli acidi, gli agenti chimici, le muffe tossiche ed i rifiuti, le radiazioni ionizzanti o radioattive prodotte da qualsiasi combustibile o rifiuto nucleare (l'espressione rifiuto include a titolo esemplificativo e non limitativo qualsiasi rifiuto o materiale nucleare riciclato, ripristinato o bonificato) ed ogni altra sostanza analoga e della medesima natura, ivi inclusi i campi elettromagnetici, l'amianto, i derivati dell'amianto ed il rumore.
- 2.29 **Sottolimit:** limite all'obbligazione assunta dall'**Assicuratore** con la presente Polizza da intendersi compreso nel **Massimale** e non in aggiunta ad esso.
- 2.30 **Spese legali:** le spese, i diritti e gli onorari legali sostenuti con il preventivo consenso scritto dell'**Assicuratore** (consenso che sarà prestato previa verifica di congruità a seguito della presentazione di un preventivo), per indagini, difese, appelli e transazioni relativi a qualsiasi **Richiesta di risarcimento** presentata nei confronti di un **Assicurato** e coperta dalla presente Polizza.
La definizione di **Spese legali** include inoltre le spese sostenute, su richiesta del difensore nominato e previo consenso scritto dell'**Assicuratore**, per lo svolgimento di perizie nel corso dell'istruttoria relativa ad una **Richiesta di risarcimento in garanzia**.
Le **Spese legali** non comprendono i **Costi per indagini ed esami**.
- 2.31 **Impresa Aderente:** la società iscritta a FASDAPI ed espressamente nominata nella scheda di polizza, che chiede, in base ad un Accordo o Regolamento Aziendale, di assicurare i propri quadri superiori per l'oggetto della presente Assicurazione.

SEZIONE 3 - ESTENSIONI

Nel rispetto dei termini, condizioni e limiti tutti previsti dalla presente Polizza, la copertura assicurativa è estesa come segue:

3.1 PERIODO DI GARANZIA POSTUMA

- 3.1.1 In caso di mancato rinnovo o risoluzione (per cause diverse dal mancato pagamento del premio) della presente **Polizza di assicurazione**, l'**Assicurato** avrà diritto a richiedere per iscritto una (1) sola estensione della copertura prestata dalla presente Polizza per il periodo di 72 mesi a decorrere dalla scadenza del **Periodo di assicurazione**. Resta inteso che tale estensione della copertura opererà esclusivamente con riferimento alle **Richieste di risarcimento** presentate per la prima volta nei confronti di qualsiasi **Assicurato** durante il **Periodo di garanzia postuma** scelto dall'**Assicurato**, ma limitatamente agli **Atti illeciti** commessi prima della scadenza del **Periodo di assicurazione** e, nel rispetto di quanto stabilito nel successivo Paragrafo 3.1.2, a condizione che il premio addizionale lordo indicato al Punto 12 della Scheda per il **Periodo di garanzia postuma** scelto sia stato interamente versato dalla **Contraente** nel termine indicato dall'**Assicuratore**.
- 3.1.2 Il diritto a richiedere il **Periodo di garanzia postuma** previsto dal Paragrafo 3.1.1 è soggetto al termine di decadenza di quarantacinque (45) giorni dalla data di mancato rinnovo o risoluzione della Polizza, termine entro il quale la richiesta scritta della **Contraente** deve pervenire all'**Assicuratore**. L'estensione della copertura è condizionata sospensivamente al pagamento integrale del premio addizionale lordo indicato al Punto 12 della Scheda. In ogni caso, qualsiasi **Periodo di garanzia postuma** cesserà di produrre effetti nel momento in cui dovesse essere stipulato con l'**Assicuratore** o con altri assicuratori un contratto di assicurazione che in tutto o in parte sostituisca o rinnovi la presente Polizza.





3.2 STATO CONIUGALE

Alle medesime condizioni previste dal Paragrafo 1.1 della presente Polizza, la garanzia è estesa alle **Perdite patrimoniali** derivanti da una **Richiesta di risarcimento** avanzata nei confronti del coniuge o convivente legittimo dell'**Assicurato**, basata su un **Atto illecito** asseritamente commesso dall'**Assicurato** e formulata nei confronti del coniuge o convivente legittimo esclusivamente in quanto coniuge o convivente legittimo dell'**Assicurato**. Resta inteso che la presente estensione è limitata alle sole **Perdite patrimoniali** derivanti da azioni o da procedimenti che hanno ad oggetto beni in comunione tra l'**Assicurato** ed il coniuge o convivente legittimo. La presente estensione non opera invece per la responsabilità personale del coniuge o convivente legittimo dell'**Assicurato**.

3.3 EREDI, TUTORE E CURATORE

Alle medesime condizioni previste dal Paragrafo 1.1 della presente Polizza, la garanzia è estesa alle **Perdite patrimoniali** derivanti da una **Richiesta di risarcimento** avanzata nei confronti degli eredi dell'**Assicurato** o nei confronti del tutore o curatore dell'**Assicurato** deceduto o interdetto o inabilitato, insolvente o fallito e basata sull'asserita commissione di un **Atto illecito** da parte dell'**Assicurato** prima della sua morte o della sua sopravvenuta dichiarata incapacità legale, a condizione che le **Perdite patrimoniali** richieste agli eredi, al tutore o al curatore dell'**Assicurato** siano conseguenti ad **Atti illeciti** coperti dalla presente Polizza.

3.4 Non Applicabile

3.5 INQUINAMENTO

L'Esclusione di cui al Paragrafo 9.4:

3.5.1 si applica esclusivamente alle **Richieste di risarcimento U.S.A.**;

3.5.2 non si applica alle **Richieste di risarcimento U.S.A.** relative ad **Inquinamento** presentate da un azionista della **Società** sia in proprio, sia in nome e per conto della **Società** (c.d. *derivative action*), le quali adducano un danno alla **Società** o ai suoi azionisti, a condizione che tale **Richiesta di risarcimento** sia promossa e mantenuta senza il coinvolgimento, l'assistenza volontaria o l'attiva partecipazione di qualsiasi **Assicurato**;

3.5.3 non si applica alle **Spese legali** sostenute da qualsiasi **Assicurato** in conseguenza di **Richieste di risarcimento U.S.A.** relativa ad **Inquinamento** (diverse da quelle indicate al Paragrafo 3.5.2). L'obbligazione dell'**Assicuratore** per le **Spese legali** garantite dalla presente estensione è limitata alla somma indicata al Punto 4(a) della Scheda. Tale **Sottolimito** è compreso nel **Massimale** e non in aggiunta ad esso;

3.5.4 la presente estensione di copertura non si applica ai **Costi di bonifica ambientale** che restano, pertanto, espressamente esclusi dalle garanzie offerte con la presente Polizza.

3.6 CONTROVERSIE DI LAVORO

Alle medesime condizioni previste al Paragrafo 1.1 della presente Polizza, la garanzia assicurativa è prestata anche per le **Richieste di risarcimento relative a controversie di lavoro** promosse nei confronti delle **Persone assicurate**.

3.7 Non Applicabile

3.8 COSTI PER INDAGINI ED ESAMI

In aggiunta a qualsiasi **Richiesta di risarcimento** così come convenzionalmente definita al Paragrafo 2.20.6, l'**Assicuratore** alle medesime condizioni previste dal Paragrafo 1.1 della presente Polizza si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato** da qualunque **Costo per indagini ed esami** derivante da o conseguente a qualsiasi inchiesta, indagine, ispezione o verifica ufficiale riguardante gli affari della **Società** ed avviata in sede penale, amministrativa o regolamentare da qualsiasi competente autorità pubblica.

La garanzia prevista dalla presente estensione opera solo con riferimento ai **Costi per indagini ed esami** sostenuti dopo che un **Assicurato** sia stato invitato per iscritto, su richiesta formale della competente autorità,





a partecipare ad un'inchiesta, indagine o verifica ufficiale ed a condizione che tale richiesta sia stata presentata per la prima volta durante il **Periodo di assicurazione** e che l'**Assicurato** l'abbia comunicato all'**Assicuratore** nel rispetto delle condizioni convenzionalmente stabilite al Paragrafo 10.1 della presente Polizza.

La garanzia prestata dalla presente estensione **non** si applica a qualsiasi inchiesta, indagine, verifica o ispezione che riguardi in generale il settore in cui opera la **Società**, anziché la **Società** in particolare.

Ai fini della presente estensione, l'inchiesta, indagine, ispezione o verifica ufficiale si considererà avviata nel momento in cui l'**Assicurato** avrà ricevuto per la prima volta un formale invito a comparire.

L'obbligazione dell'**Assicuratore** per i **Costi per indagini ed esami** garantiti dalla presente estensione è limitata alla somma indicata al Punto 4(b) della Scheda. Tale **Sottolimita** è compreso nel **Massimale** e non in aggiunta ad esso.

La presente estensione **non** opera con riferimento alle inchieste, indagini, ispezioni o verifiche: (i) avviate o proseguite, in tutto o in parte nelle giurisdizioni degli Stati Uniti, dei suoi stati, province, località, territori o possedimenti; (ii) basate in tutto o in parte sulle leggi degli Stati Uniti, dei suoi stati, province, località, territori o possedimenti. A titolo esemplificativo, ma non limitativo, **sono escluse** le inchieste, indagini od gli esami avviati o proseguiti dalla *US Securities and Exchange Commission* (SEC).

La presente clausola **non** si applica alle **Richieste di risarcimento** così come convenzionalmente definite dal Paragrafo 2.20.6.

3.9 SPESE DI PUBBLICITÀ

Sino alla concorrenza del **Sottolimita** indicato al Punto 4(c) della Scheda, l'**Assicuratore** si obbliga a tenere indenne gli **Assicurati** dalle spese, costi ed onorari sostenuti per la consulenza e la realizzazione di una campagna pubblicitaria volta al ripristino della reputazione dell'**Assicurato** a seguito di una **Richiesta di risarcimento** in garanzia, a **condizione** che tale **Richiesta di risarcimento** venga resa pubblica. Per quelle spese, costi ed onorari presi a carico o indennizzati dalla **Società** troveranno applicazione le **Franchigie** indicate al Punto 5 della Scheda per le **Perdite patrimoniali**.

SEZIONE 4 - SPESE LEGALI, GESTIONE DELLA LITE E RIPARTIZIONE

- 4.1 L'**Assicurato** che riceve una **Richiesta di risarcimento** è tenuto a fare tutto quanto sia nella sua disponibilità al fine di difendersi e non deve fare nulla che possa pregiudicare la posizione dell'**Assicuratore**. L'**Assicuratore** ha la facoltà, ma non l'obbligo, di assumere la difesa dell'**Assicurato** sino a quando ne ha l'interesse.
- 4.2 Con riferimento ad una **Richiesta di risarcimento** che potrebbe essere coperta dalla presente Polizza, l'**Assicuratore**: (i) avrà il diritto di ricevere ogni informazione relativa a tale **Richiesta di risarcimento**; (ii) dovrà essere prontamente ed esaurientemente informato in merito a tutte le questioni inerenti l'investigazione, la difesa o la transazione di tale **Richiesta di risarcimento** ed avrà il diritto di ricevere copia di tutta la relativa documentazione; e (iii) avrà inoltre il diritto di associarsi con l'**Assicurato** e la **Società** nella conduzione della difesa, nella esecuzione delle indagini e nella negoziazione di qualsiasi accordo transattivo con riguardo a tale **Richiesta di risarcimento**.
- 4.3 L'**Assicuratore** pagherà le **Spese legali** ed i **Costi per indagini ed esami**, se e quando dovuti, dietro presentazione di parcelle analitiche con indicazione del dettaglio delle prestazioni rese e delle attività svolte, previa verifica di congruità delle richieste, di corrispondenza ai preventivi ricevuti e di sussistenza dei presupposti per la liquidazione. Qualsiasi pagamento di **Spese legali** o di **Costi per indagini ed esami** effettuato a favore di qualsiasi **Assicurato** dovrà essere restituito all'**Assicuratore** nel caso in cui dovesse successivamente emergere che tale **Assicurato** non ne aveva il diritto ai sensi della presente Polizza.

Pena la perdita del diritto all'indennizzo, gli **Assicurati** non dovranno: (i) riconoscere o assumersi alcuna responsabilità; (ii) negoziare o concludere alcun accordo transattivo; (iii) sostenere **Spese legali** o **Costi per**





indagini ed esami; né (iv) nominare alcun legale di fiducia, senza il preventivo consenso scritto dell'**Assicuratore**. L'eventuale diniego del consenso da parte dell'**Assicuratore** dovrà essere adeguatamente motivato per iscritto e tempestivamente reso noto all'**Assicurato**.

Qualora in ragione dell'urgenza non sia materialmente possibile ottenere il previo consenso scritto dell'**Assicuratore** alla nomina del legale o al pagamento di **Spese legali** in relazione a qualsiasi **Richiesta di risarcimento** coperta dalla presente Polizza, l'**Assicuratore** si impegna ad approvare retroattivamente tali **Spese legali** fino ad un massimo di € 50.000,00.

- 4.4 Nel caso in cui una **Richiesta di risarcimento** dovesse riguardare fattispecie solo parzialmente coperte dalla presente Polizza, oppure qualora le somme richieste eccedano il **Massimale** o i **Sottolimiti**, le **Spese legali** e le **Perdite pecuniarie** connesse a pronunce di condanna o a transazioni dovranno essere ripartite secondo buona fede e correttezza tra la **Società**, l'**Assicurato** e l'**Assicuratore**, in proporzione ai rispettivi interessi.

SEZIONE 5 - ASSUNZIONE E CESSAZIONE QUADRI SUPERIORI DURANTE IL PERIODO DI ASSICURAZIONE

5.1 ASSUNZIONE QUADRI SUPERIORI

La copertura si intende estesa anche ai Quadri superiori che verranno assunti in corso del periodo assicurativo dalla Società, a condizione che la Società paghi il premio di polizza e fornisca i dati dei Quadri superiori per l'inserimento in copertura alle seguenti condizioni:

- (i) se entro i primi 6 mesi del periodo assicurativo: pagamento del 100% del premio annuo
- (ii) se dopo i primi 6 mesi del periodo assicurativo: pagamento del 50% del premio annuo

I premi dovranno essere corrisposti nelle seguenti modalità:

1. entro il 31/01/2012 per i Quadri superiori che aderiscono alla copertura dal 01/06/2011 al 31/12/2011 (solo per il primo anno);
2. entro il 10/06/2012 per i Quadri superiori che rinnovano la copertura al 01/01/2012;
3. entro il 30/09/2012 per i Quadri superiori che aderiscono alla copertura dopo il 01/01/2012 ed entro il 30/06/2012;
4. entro il 31/03/2013 per i Quadri superiori che aderiscono alla copertura successivamente al 30/06/2012 ed entro il 31/12/2012.

Per i rinnovi degli anni successivi varranno le stesse scadenze di pagamento del premio di cui ai punti 2, 3 e 4.

L'**Impresa Aderente** comunicherà i nominativi dei Quadri superiori con le modalità indicate al punto 15 della Scheda di polizza.

Il Fasdapi dovrà fornire gli elenchi definitivi in concomitanza ai pagamenti di cui sopra.

5.2 CESSAZIONE QUADRI SUPERIORI

La copertura termina alla fine del periodo assicurativo per i Quadri superiori che cesseranno il loro rapporto di lavoro con l'impresa aderente nel corso del periodo assicurativo, senza restituzione del premio pagato e non goduto.

SEZIONE 6 - FRANCHIGIA E SCOPERTO

Non Applicabile





SEZIONE 7 - MASSIMALE (PER TUTTE LE PERDITE PECUNARIE, INCLUSI I COSTI PER INDAGINI ED ESAMI E LE SPESE LEGALI ECCEDENTI I LIMITI PREVISTI DALL'ARTICOLO 1917, COMMA 3 DEL CODICE CIVILE ITALIANO)

- 7.1 Il **Massimale** indicato al Punto 3 della Scheda rappresenta la somma massima per la quale la **Società** è chiamata a rispondere per tutte: (i) le **Perdite patrimoniali** (incluse le **Spese legali** eccedenti il limite stabilito dall'articolo 1917, comma 3 del codice civile italiano) coperte della presente Polizza e derivanti da **Richieste di risarcimento** avanzate per la prima volta da terzi nei confronti degli **Assicurati** durante il **Periodo di assicurazione** o, ove applicabile, durante il **Periodo di garanzia postuma**; (ii) **Costi per indagini ed esami** sostenuti in relazione ad un'inchiesta, indagine o verifica ufficiale alla quale un **Assicurato** è tenuto per legge a partecipare durante il **Periodo di assicurazione** o, ove applicabile, durante il **Periodo di garanzia postuma**. Il **Massimale** è prestato in eccesso alla **Franchigia** applicabile.
- 7.2 Il **Massimale** per qualsiasi **Periodo di garanzia postuma** deve intendersi compreso nel **Massimale** per il **Periodo di assicurazione** e non in aggiunta ad esso.
- 7.3 Una **Richiesta di risarcimento** presentata successivamente alla scadenza del **Periodo di assicurazione** o dell'eventuale **Periodo di garanzia postuma** che, ai sensi del Paragrafo 10.1 si considera presentata durante il **Periodo di assicurazione** o l'eventuale **Periodo di garanzia postuma** sarà soggetta al medesimo **Massimale** indicato al Punto 3 della Scheda.
- 7.4 **Non Applicabile**
- 7.5 Le **Spese legali** (escluse le spese per resistere all'azione del danneggiato nel limite previsto dall'articolo 1917, comma 3 del codice civile italiano), i **Costi per indagini ed esami** e le **Spese di pubblicità** sono indennizzati entro il limite costituito dal **Massimale** che si applica a tutte le **Perdite patrimoniali**.
- 7.6 Se più **Richieste di risarcimento** sono basate su di un medesimo **Atto illecito** o su di una serie di **Atti illeciti** tra loro causalmente connessi o in qualsiasi modo tra di loro collegati, allora tali richieste saranno considerate come una sola **Richiesta di risarcimento (Richieste di risarcimento in serie)** e saranno tutte attribuite esclusivamente al medesimo **Periodo di assicurazione** o all'eventuale **Periodo di garanzia postuma** durante il quale la prima **Richiesta di risarcimento** della serie è stata presentata per la prima volta.
- 7.7 Il **Sottolimito** indicato al Punto 4(b) della Scheda costituisce, in aggregato, la somma massima che l'**Assicuratore** è obbligato a pagare per tutti i **Costi per indagini ed esami** di cui al Paragrafo 3.8 della presente Polizza. Il **Sottolimito** indicato al Punto 4(b) della Scheda è compreso nel **Massimale** e non si aggiunge ad esso.
- 7.8 Il **Sottolimito** indicato al Punto 4(c) della Scheda costituisce, in aggregato, la somma massima che l'**Assicuratore** è obbligato a pagare per tutte le **Spese di pubblicità** di cui al Paragrafo 3.9 della presente Polizza. Il **Sottolimito** indicato al Punto 4(c) della Scheda è compreso nel **Massimale** e non si aggiunge ad esso.

SEZIONE 8 - MODIFICA NEL CONTROLLO ED OFFERTA PUBBLICA DI VALORI MOBILIARI

- 8.1 Qualora durante il **Periodo di assicurazione** si dovesse verificare una modifica del controllo societario in seguito alla quale venga nominato per la **Società** un curatore fallimentare, un liquidatore, un commissario straordinario o equivalente figura. (di seguito "**Modifica nel controllo**").





Tutte le garanzie prestate con la presente Polizza si applicheranno esclusivamente agli **Atti illeciti** commessi prima della data di **Modifica nel controllo**. La **Società**, entro 60 giorni, dovrà comunicare per iscritto all'**Assicuratore** l'intervenuta **Modifica nel controllo**.

SEZIONE 9 - ESCLUSIONI

Ai sensi della presente Polizza l'**Assicuratore** non sarà tenuto ad effettuare alcun pagamento in relazione a qualsiasi **Richiesta di risarcimento** presentata nei confronti di qualsiasi **Assicurato**:

9.1 derivante da, fondata su, riconducibile o conseguente a:

- 9.1.1 qualsiasi profitto o vantaggio personale ottenuto da un **Assicurato** ed al quale lo stesso non aveva diritto; o
- 9.1.2 qualsiasi atto doloso o fraudolento commesso da un **Assicurato**; o
- 9.1.3 qualsiasi reato doloso commesso da un **Assicurato**; la presente esclusione non opera per le **Spese legali** sostenute da un **Assicurato** in relazione ad un procedimento penale per omicidio preterintenzionale o colposo direttamente correlato alla violazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nell'ambito delle attività della **Società**.

Le esclusioni di cui ai Paragrafi 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 si applicheranno soltanto nel caso in cui le circostanze ivi indicate siano state confessate da un **Assicurato**, ovvero siano state accertate da una sentenza esecutiva o da altro provvedimento giudiziario o arbitrale. In tal caso, eventuali **Spese legali** anticipate dall'**Assicuratore** dovranno essere restituite.

9.2 derivanti da, fondate su, riconducibili o conseguenti a:

- 9.2.1 qualsiasi ispezione, inchiesta o indagine ufficiale o altro procedimento promosso dalla pubblica autorità competente che sia iniziato prima o che sia pendente alla data indicata al Punto 8 della Scheda; o
- 9.2.2 qualsiasi controversia, lite, causa, **Richiesta di risarcimento**, procedimento arbitrale, di mediazione o di conciliazione iniziato prima o pendente alla data specificata al Punto 8 della Scheda; nonché qualsiasi controversia, lite, causa procedimento arbitrale, di mediazione o di conciliazione fondato sui medesimi fatti posti alla base di una controversia, lite, causa, **Richiesta di risarcimento**, procedimento arbitrale o di conciliazione iniziato prima o pendente alla data specificata al Punto 8 della Scheda; o
- 9.2.3 qualsiasi **Richiesta di risarcimento** formulata o circostanza verificatasi in data antecedente al **Periodo di assicurazione** già comunicata, anche in via meramente cautelativa, nella vigenza di una precedente polizza di assicurazione della responsabilità civile degli amministratori (c.d. D&O) di cui la presente Polizza costituisca rinnovo o sostituzione o a cui la presente Polizza abbia comunque fatto seguito nel tempo;

9.3 per **Danni a cose** e/o **Danni a persone**, fatta eccezione per il caso di sofferenza mentale e stress emotivo connessi a qualsiasi **Richiesta di risarcimento relativa a controversie di lavoro**; in ogni caso, la presente esclusione non opera con riguardo alle **Spese legali** sostenute in relazione ad un procedimento penale nei confronti di un **Assicurato** per omicidio preterintenzionale o colposo direttamente correlato alla violazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nell'ambito delle attività della **Società** (Paragrafo 9.1.3);

9.4 derivanti da, o fondate su ipotesi di **Inquinamento**; fermo quanto previsto dal Paragrafo 3.5 della presente Polizza;

9.5 in relazione a condotte tenute in qualità di gestore fiduciario (*trustee*) o amministratore di qualsiasi fondo pensione, piano pensionistico o piano previdenziale gestito o patrocinato dalla **Società** in favore dei propri **Dipendenti**;

9.6 per la violazione di qualsiasi obbligo o dovere imposto dall'*Employee Retirement Income Security Act* (ERISA)





del 1974 (e successive modifiche) in vigore negli Stati Uniti d'America e nei suoi territori o possedimenti, o da simili disposizioni in materia pensionistica, di ripartizione degli utili, di programmi di *employee benefit*, di piani previdenziali o assistenziali regolamentati da qualsiasi legge federale, statale o locale negli Stati Uniti d'America, nei suoi territori o possedimenti in qualsiasi modo a questi collegati;

- 9.7 qualora si tratti di una **Richiesta di risarcimento** avanzata dai collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al terzo grado degli **Assicurati**; dalla **Società** ed i suoi Amministratori, Quadri superiori e Sindaci, fatta salva l'azione sociale di responsabilità ex artt. 2393, 2393 bis, 2396, 2409 decies, 2409 noviesdecies e 2476 del codice civile.
- 9.8 derivanti da, fondate su, riconducibili o conseguenti a qualsiasi effettiva o contestata azione od omissione di un **Assicurato** che agisce in qualità di amministratore o gestore fiduciario (trustee) o **Dipendente** di qualsiasi ente diverso da una **Società** o da un **Ente esterno**, ovvero derivanti da, fondate su, riconducibili o conseguenti al suo *status* di amministratore o gestore fiduciario (trustee) o **Dipendente** di qualsiasi ente diverso da una **Società** o da un **Ente esterno**.
- 9.9 Avanzate da terzi, quando presuppongano una inadempienza nella esecuzione dei servizi professionali assunti dietro compenso; tuttavia questa esclusione non si applicherà a quelle **richieste di risarcimento** che traggono origine dalla mancata supervisione delle prestazioni professionali svolte da coloro sui quali gli **Assicurati** abbiano obbligo di vigilare.
- 9.10 Ai sensi della presente Polizza, se alla data di decorrenza della Polizza, l'**Impresa Aderente** abbia patrimonio netto negativo, l'**Assicuratore** non sarà tenuto ad effettuare alcun pagamento in relazione a qualsiasi **Richiesta di risarcimento** presentata nei confronti di qualsiasi **Assicurato** derivante da, fondata su riconducibile o conseguente a:
- messa in liquidazione non volontaria
 - fallimento
 - dichiarazione di insolvenza
 - ammissione a qualsiasi procedura concorsuale o di amministrazione controllata della **Società**.

SEZIONE 10 - CONDIZIONI

10.1 COMUNICAZIONI

La **Contraente** deve, quale condizione essenziale del diritto all'indennizzo previsto dalla presente **Polizza di assicurazione**, comunicare per iscritto all'**Assicuratore**:

- (i) qualsiasi **Richiesta di risarcimento** presentata nei confronti di un **Assicurato**; o
- (ii) qualsiasi inchiesta, indagine o verifica così come definita al Paragrafo 3.8 della presente Polizza,

non appena possibile e, in ogni caso, non oltre 60 giorni dalla data di scadenza del **Periodo di assicurazione** o dell'eventuale **Periodo di garanzia postuma**.

Tale comunicazione scritta dovrà contenere, a titolo esemplificativo ma non limitativo, una descrizione della **Richiesta di risarcimento**, nonché l'indicazione di: (i) natura ed ammontare del pregiudizio in ipotesi cagionato; (ii) nome dei reclamanti effettivi e potenziali; (iii) circostanze di fatto rilevanti; e (iv) data e modalità in cui la **Società** o l'**Assicurato** ne è venuta a conoscenza per la prima volta.

Nel caso in cui, durante il **Periodo di assicurazione**, una **Società** o un **Assicurato** venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una **Richiesta di risarcimento** nei confronti di un **Assicurato**, dovranno darne tempestiva comunicazione scritta all'**Assicuratore**. Tale comunicazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere quantomeno le seguenti informazioni:

- (i) il potenziale **Atto illecito**;
- (ii) il tempo ed il luogo del potenziale **Atto illecito**;





- (iii) l'identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti;
- (iv) una stima della **Perdita patrimoniale**.

Laddove tale condizione sia stata rispettata, la successiva **Richiesta di risarcimento** presentata nei confronti di tale **Assicurato** e basata su tali fatti o circostanze, ovvero sull'**Atto illecito** descritto in tale comunicazione, sarà considerata come presentata al momento in cui la predetta comunicazione di circostanze è stata ricevuta dall'**Assicuratore**.

Ogni comunicazione dovrà essere effettuata per iscritto all'**Assicuratore** ai recapiti indicati al Punto 13 della Scheda ed avrà effetto soltanto a partire dalla data di ricezione.

10.2 SURROGAZIONE

Qualora in seguito ad una **Richiesta di risarcimento** dovesse essere effettuato un pagamento, l'**Assicuratore** sarà surrogato in tutti i diritti spettanti all'**Assicurato** ed alla **Società** e questi dovranno cooperare con l'**Assicuratore** al fine di garantire il rispetto e l'esercizio di tali diritti ivi compreso, a titolo esemplificativo ma non limitativo, il diritto di recuperare dalla **Società** la **Franchigia** pagata dall'**Assicuratore** ai sensi della Sezione 6 della presente Polizza.

In nessun caso l'**Assicuratore** potrà esercitare il diritto di surroga nei confronti di un **Assicurato**, salva l'ipotesi in cui la stessa abbia ammesso per iscritto, ovvero sia stato accertato da un sentenza esecutiva o da altro provvedimento giudiziario, che tale **Assicurato** ha ottenuto un indebito profitto o vantaggio o che tale **Assicurato** ha agito dolosamente, fraudolentemente o ha tenuto un comportamento penalmente rilevante.

10.3 NON APPLICABILE

10.4 ALTRE ASSICURAZIONI

In caso di **Richiesta di risarcimento** l'**Assicurato** deve darne avviso a tutti gli assicuratori, con i quali dovesse aver stipulato analoga o più ampia copertura assicurativa rispetto alla copertura offerta dalla presente Polizza, indicando a ciascuno il nome degli altri, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 1910 del codice civile italiano.

Salvo diversa disposizione di legge, la garanzia prestata dalla presente Polizza sarà operante solo per la parte eccedente le **Perdite patrimoniali** e le **Spese legali** coperte da qualsiasi altra polizza di assicurazione della responsabilità civile, da qualsiasi altro valido e esigibile diritto di indennizzo, nonché da qualsiasi programma di auto-assicurazione. Nel caso in cui tale altra garanzia sia offerta da un'altra polizza emessa dall'**Assicuratore** o da un'altra società del Gruppo **ZURICH**, il **Massimale** della presente Polizza sarà ridotto per un importo pari al massimale della suddetta altra polizza.

Nel caso in cui l'**Assicurato** possa avvalersi di un'altra polizza di assicurazione della responsabilità civile degli amministratori (c.d. D&O) stipulata dalla **Società** a cui l'**Assicurato** appartiene, da chiunque prestata, la presente polizza opererà esclusivamente in eccesso specifico (ossia a "secondo rischio") rispetto al massimale previsto da tale altra polizza.

10.5 ORDINE NEI PAGAMENTI

In caso di **Perdita patrimoniale** derivante da una **Richiesta di risarcimento** in relazione alla quale si rende necessario effettuare un pagamento ai sensi della presente Polizza, l'**Assicuratore** dovrà in ogni caso:

- (a) innanzitutto, corrispondere l'indennizzo relativo alle **Perdite patrimoniali** rientranti nella garanzia di cui al Paragrafo 1.1; quindi
- (b) solo dopo aver corrisposto l'indennizzo relativo alle **Perdite patrimoniali** ai sensi della precedente lettera (a), nei limiti del **Massimale** residuo corrispondere l'indennizzo relativo alle **Perdite patrimoniali** rientranti nelle garanzie di cui ai Paragrafi 1.2





Salvo diversa disposizione di legge, il fallimento o lo stato di insolvenza di qualsiasi **Società** non potrà modificare l'ordine di priorità dei pagamenti delle **Perdite patrimoniali** coperte dalla presente Polizza stabilito nel Paragrafo 10.5.

10.6 RECESSO

L'**Assicuratore** non potrà recedere dal presente contratto se non in caso di mancato pagamento del premio, salvo quanto disposto dall'articolo 1901 del codice civile italiano in merito alla sospensione della garanzia.

10.7 ESTENSIONE TERRITORIALE

La copertura assicurativa opera per le **Richieste di risarcimento** presentate e per gli **Atti illeciti** commessi ovunque nel mondo.

10.8 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il presente contratto di assicurazione è soggetto alla legge italiana, alla quale si rinvia per tutto quanto non previsto in via negoziale. Per la risoluzione di qualsiasi controversia relativa al presente contratto di assicurazione, nessuna esclusa, è competente in via esclusiva il Foro dove ha sede l'**impresa Aderente** a FASDAPI a cui il Quadro superiore appartiene.

10.9 CLAUSOLA TACITO RINNOVO

In caso di mancata disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 90 gg. prima della scadenza, la polizza, di durata non inferiore ad un anno, è rinnovata per un anno e così successivamente.

Di comune accordo tra le parti si conviene che nei casi in cui vi siano sinistri e/o fatti o circostanze che possano generare una **Richiesta di Risarcimento** contro un **Assicurato**, l'**Assicuratore** potrà richiedere dalla scadenza annuale successiva l'esclusione dalla copertura solamente di tale singolo **Assicurato**.

10.10 CLAUSOLA DI BROKERAGGIO

La presente Polizza è affidata in gestione alla Spettabile Broking Italia Srl, di conseguenza tutte le comunicazioni inerenti questa Polizza effettuate dall'**Assicurato** alla Spettabile Broking Italia Srl s'intenderanno a tutti gli effetti come effettuate all'**Assicuratore**.

10.11 COASSICURAZIONE E DELEGA

L'assicurazione è ripartita in quote fra le Società di seguito indicate:

Zurich Insurance PLC	Delegataria	75%
Chubb Insurance Company of Europe SE	Coassicuratrice	25%

Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dalla Broking Italia S.r.l. la quale tratterà con l'Impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.

Quest'ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente per il tramite della Broking Italia S.r.l., direttamente nei confronti delle Coassicuratrici.

In caso di sinistro la Delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione emettendo pagamento per l'intero importo dei sinistri e rilasciando all'avente diritto quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

Le Coassicuratrici, s'impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Delegataria, che farà rivalsa nei loro confronti in proporzione della quota da esse assicurata (esclusa ogni responsabilità solidale).

Con la sottoscrizione della presente polizza le Coassicuratrici danno mandato alla Delegataria a firmare, anche per loro nome, ogni appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata e quant'altro.

Pertanto la firma apposta dalla Delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Coassicuratrici.





10.12 RIPARTO

COMPAGNIA	QUOTA %	
Zurich Insurance Plc	75	Leader
Chubb Insurance Company of Europe SE	25	Co-Leader

LA CONTRAENTE

~~ZURICH INSURANCE PLC~~
~~Rappresentanza Generale per l'Italia~~

Chubb Insurance Company of Europe SE





Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile italiano, la **Contraente** dichiara, anche in nome e per conto di tutti gli **Assicurati**, essendo all'uopo debitamente autorizzata, di approvare specificamente le seguenti clausole della presente Polizza:

1. **Oggetto dell'assicurazione** (formula assicurativa *claims made*)

2. **Definizioni** - in particolare le definizioni di: **Assicurato; Atto Illecito; Perdita Patrimoniale; Richiesta di risarcimento;**

9. **Esclusioni** - in particolare:

9.1 Condotte dolose

9.2 Richieste di risarcimento pregresse

9.3 Richieste di risarcimento relative a danni a cose e/o persone

9.5 Responsabilità del *trustee*

10. **Condizioni** - in particolare:

10.1 Comunicazioni

10.4 Altre assicurazioni

10.8 Legge applicabile e foro competente

LA CONTRAENTE

Il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima della conclusione del contratto, il Fascicolo Informativo previsto dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Milano, 01/07/2011

LA CONTRAENTE
